



COMUNICATO N. 94/DIV – 28 NOVEMBRE 2022

94/271

CAMPIONATO SERIE C 2022-2023

GARE DEL 26 NOVEMBRE 2022

Si riportano i risultati delle gare disputate il 26 Novembre 2022

15ª Giornata Andata

GIRONE B

ANCONA	TORRES	1-1
AQUILA MONTEVARCHI	RECANATESE	1-1
FERMANA	LUCCHESI	1-0
FIORINZUOLA	ALESSANDRIA	0-0
GUBBIO	S. DONATO TAVARNELLE	1-0
IMOLESE	PONTERERA	1-2
OLBIA	CESENA	0-1
REGGIANA	RIMINI	2-0
SIENA	CARRARESE	0-0
VIRTUS ENTELLA	VIS PESARO	2-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 28 Novembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 26 NOVEMBRE 2022

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

ESIMENTI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società ALESSANDRIA, GUBBIO, REGGIANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1000

RIMINI

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere, circa 5 minuti dopo il termine della partita, nel Settore loro riservato un petardo di media intensità;

B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato una parte di un servizio sanitario ubicato nei bagni loro riservati.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose a causa del petardo esploso (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 1000

VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato all'interno del recinto di gioco, al 49° minuto del secondo tempo, un bicchiere contenente birra nel recinto di gioco, colpendo dietro la schiena l'Assistente dell'Arbitro n°2.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (referto arbitrale).

€ 500

PONTERA per avere persone presenti nello spogliatoio riservato alla Società ospitata non identificate, ma riferibili alla Società medesima, danneggiato un tavolino di plastica ivi ubicato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. (r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).

€ 300

AQUILA MONTEVARCHI per avere circa la metà dei suoi sostenitori posizionati in Curva Sud (e, quindi, nel numero complessivo di duecento circa) intonato, al 31° minuto

del primo tempo per 4 volte e dopo la fine della gara per 10 volte cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche.

Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 300

IMOLESE per avere i suoi sostenitori posizionati nella curva loro riservata intonato, al 47° minuto circa, per due volte cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche.

Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.c.c.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **2 DICEMBRE 2022**

MENGA MICHELE

(VIS PESARO)

per avere, durante l'intervallo di gioco, mentre si trovava nel tunnel che conduce agli spogliatoi, esternato pubblicamente, in segno di protesta verso una decisione arbitrale, un'espressione blasfema. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed., supplemento referto arbitrale).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RENZONI FRANCESCO

(VIS PESARO)

per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, dopo essere già stato richiamato in precedenza dal IV Ufficiale, si alzava dalla panchina, usciva dall'area tecnica e dissentiva in maniera plateale nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BRAGLIA PIERO

(GUBBIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PAGLIUCA GUIDO

(SIENA)

AMMONIZIONE (II INFR)

COLAVITTO GIANLUCA

(ANCONA)

GRECO ALFONSO

(TORRES)

AMMONIZIONE (I INFR)

BENCIVENNI GABRIELE

(AQUILA MONTEVARCHI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

PALMIERI RICCARDO (VIRTUS ENTELLA)
per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e gravemente antisportiva, in quanto, dopo la segnatura della rete da parte della VIS PESARO, si alzava dalla panchina ed impediva la rapida ripresa del gioco afferrando il pallone con le mani e spingendo un calciatore avversario con entrambe le mani sul petto, senza recargli dolore.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario (r. IV Ufficiale, calciatore sostituito).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

KERNEZO GABRIELE (AQUILA MONTEVARCHI)
VITALE GAETANO (GUBBIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FILIP ROBERT CONSTANT (ALESSANDRIA)
D'AMBROSIO DARIO (CARRARESE)
CIOFI ANDREA (CESENA)
PRESTIA GIUSEPPE (CESENA)
MARTINELLI RICCARDO (PONTEDERA)
BRUZZANITI GIOVANNI (LUCCHESI)
DI SANTO FRANCESCO (SIENA)
DIAKITE ADAMA (TORRES)
RADA ARMAND (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

GIANDONATO MANUEL (FERMANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LOMBARDI LUCA (ALESSANDRIA)
SINI SIMONE (ALESSANDRIA)
MONDONICO DAVIDE (ANCONA)
TOZZUOLO ALESSANDRO (AQUILA MONTEVARCHI)
DELLA LATTA SIMONE (CARRARESE)
PELAGATTI CARLO (CARRARESE)
BIANCHI NICOLO' (CESENA)
GUIDI MATTEO (PONTEDERA)
FIORINI MATTIA (FIORENZUOLA)
BACHINI MATTEO (LUCCHESI)
BELLODI GABRIELE (OLBIA)
GIRGI ALESSIO (TORRES)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

LA ROSA LUCA (OLBIA)
GAVAZZI FABIO (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SHIBA CRISTIAN (PONTEDERA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PREZIOSO MARIO FRANCESCO (ANCONA)
MERCATI ALESSANDRO (CARRARESE)
ROSSI ALESSIO (S. DONATO TAVARNELLE)
SILVESTRI LUIGI (SIENA)

AMMONIZIONE (III INFR)

BERTOLA NICOLO' (AQUILA MONTEVARCHI)
IZZILLO NICOLAS (PONTEDERA)
DE NUZZO GABRIELE (FERMANA)
MBAKOGU JERRY (GUBBIO)
CERRETTI CRISTIAN (IMOLESE)
ZANON MANUEL (IMOLESE)
MADDALONI ROSARIODAMIANO (LUCCHESE)
MERLETTI TOMMASO (LUCCHESE)
CREMONESI MICHELE (REGGIANA)
PASA SIMONE (RIMINI)
GIANOLA FEDERICO (TORRES)
DE LUCIA VICTOR (VIRTUS ENTELLA)
DESSENA DANIELE (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (II INFR)

D'AURIA GIANLUCA (CARRARESE)
ELEUTERI ALESSANDRO (FERMANA)
ALFIERI VINCENZO (RECANATESE)
LONGOBARDI GIANLUCA (RECANATESE)
GORELLI MATTEO (S. DONATO TAVARNELLE)
CHIOSA MARCO (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BORGHETTO NICOLA (FERMANA)
SUSSI CHRISTIAN (FIORENZUOLA)
SEMERARO FRANCESCO (GUBBIO)
FORT FEDERICO (IMOLESE)
GIGLI NICOLO' (RIMINI)
PINNA RICCARDO (TORRES)
TASCONE SIMONE (VIRTUS ENTELLA)
SANOGO AHMED KADER (VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 28 Novembre 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli